

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

(REDATTO AI SENSI DELLA L.R. N. 12 DEL 22.04.2002
"DISCIPLINA ORGANICA DELL'ARTIGIANATO")

- sottoposto al parere preventivo del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", reso favorevolmente con nota prot. n. 63926/ISP del 27.11.2002 (prot. Comune di Brugnera n. 21268 del 05.12.2002)
- approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 20.12.2002
- entrato in vigore il 03.01.2003

PREMESSA

Le attività di estetista e di parrucchiere misto sono attualmente disciplinate dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 "disciplina organica dell'artigianato".

La medesima legge trasferisce ai Comuni le seguenti funzioni:

1. accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;
2. rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;
3. accertamento delle infrazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, con incameramento dei relativi proventi;
4. adozione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista disciplinanti:
 - a) le superfici minime dei locali;
 - b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
 - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
 - d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici relativi allo svolgimento delle attività di parrucchiere misto previsti nel presente Regolamento derivano da disposizioni operative emanate dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con nota prot. n. 45901 del 26.08.2002 (prot. Comune di Brugnera n. 14963 del 29.08.2002).

Precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 12/2002 le attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e parrucchiere misto erano disciplinati da:

- L. n. 161 del 14.02.1963 "disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
- L. n. 1142 del 23.12.1970 "modifiche alla L. 161/1963 concernenti da disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini";
- D.P.G.R. n. 0397/Pres. del 30.07.1991 "elenco allegato alla L.R. 17/1972 - sostituzione del punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura";
- Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 30.09.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Circolari Regionali.

Capo 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto del regolamento

1. Le attività di parrucchiere misto, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Parimenti, le prestazioni di parrucchiere misto esercitate in concomitanza ad attività ed in sedi destinate prevalentemente ad usi diversi, anche se svolte gratuitamente (ad esempio presso palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore di soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alle leggi e alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene ed in ogni caso allorché non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.
4. Non è soggetta al presente Regolamento l'attività d'estetista che sarà disciplinata da apposito regolamento comunale.

art. 2 definizione di attività di parrucchiere misto

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

art. 3 obbligo d'iscrizione ad albi e registri camerali

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. (albo imprese artigiane) presso la C.C.I.A.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

art. 4
luoghi in cui esercitare l'attività'

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è consentito in locali, pubblici o privati, aventi i requisiti igienico-sanitari e la conformità al vigente strumento urbanistico, come meglio definito nei seguenti articoli.
2. Le attività di cui sopra possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti (igienico-sanitari e conformità al vigente strumento urbanistico) previsti dal presente Regolamento.
3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
4. E' ammessa la prestazione professionale resa presso il domicilio del cliente quando di tratti di persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o malattie che impediscano l'accesso agli esercizi, a condizione che sia svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

art. 5
autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività'

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere misto, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.
3. L'intestatario dell'autorizzazione è rispettivamente:
 - Impresa individuale artigiana: titolare
 - Società artigiana: il socio indicato nella domanda di autorizzazione
 - Impresa individuale non artigiana: titolare o direttore
 - Società non artigiana: socio o direttore.

art. 6
requisiti per ottenere l'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti oggettivi e soggettivi, come meglio specificato nei successivi articoli:
 - a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici,
 - b) qualificazione professionale dell'intestatario dell'autorizzazione.

art. 7
ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

art. 8 **attività mista e complementare**

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dai rispettivi Regolamenti comunali.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della L.R. n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. I responsabili di ogni settore devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.
4. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
5. Queste ultime attività, comunque, devono essere autorizzate per quanto riguarda l'aspetto igienico sanitario, e non devono costituire attività principale.
6. L'attività di pedicure estetico dovrà essere svolta in cabina o locale separato.
7. L'utilizzo di lampade o lettini abbronzanti, come meglio definiti nell'allegato A della L.R. n. 12/2002, deve avvenire sotto il controllo di un operatore in possesso della qualifica professionale di estetista ⁽¹⁾.

(1) come da circolare della Regione autonoma F.V.G. – direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato – prot. n. 2544/ART del 15.03.1995.

art. 9 **vendita di prodotti cosmetici**

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.

Capo 2°: NORME PER IL CONSEGUIMENTO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

art. 10

percorsi per il conseguimento della qualifica professionale di parrucchiere misto

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
 - a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
 - b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.
2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione al Comune e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

art. 11

accertamento della qualificazione professionale di parrucchiere misto

1. Il Comune accerta che l'intestatario dell'autorizzazione comunale possieda i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto.
2. Tale accertamento ha lo scopo di verificare lo svolgimento dei percorsi di cui al precedente articolo, ed avverrà tramite esibizione da parte dell'interessato di copia di attestato di partecipazione a corso professionale regionale e/o copia del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
3. La Regione disciplina la durata e lo svolgimento dei corsi professionali attuati dopo l'entrata in vigore della L.R. 12/2002.
4. Per coloro che avessero già frequentato (prima dell'entrata in vigore della L.R. 12/2002) un corso di formazione professionale organizzato dalla Regione (F.V.G. o altre), la valutazione dell'idoneità del titolo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale avverrà a seguito parere della Direzione Regionale territorialmente competente.
5. Si ritengono valide a tutti gli effetti le certificazioni già rilasciate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato ⁽²⁾ attestanti il possesso dei requisiti professionali di "parrucchiere per "uomo", "parrucchiere per donna", "parrucchiere misto" ⁽³⁾

- (2) prima dell'entrata in vigore della L.R. 12/2002, per effetto delle Leggi n. 161 del 14.02.1963 e n. 1142 del 23.12.1970 e del D.P.G.R. n. 0397/Pres. del 30.07.1991 fino ad allora disciplinanti la materia, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato avevano il compito di accertare i requisiti e di certificare il possesso della qualificazione professionale.
- (3) circ. Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Regionale del lavoro dell'artigianato e della cooperazione prot. n. 6815/ART del 28.10.1991: definisce la sostanziale identità delle prestazioni rese su "uomo e su "donna" e stabilisce l'idoneità delle già rilasciate autorizzazioni comunali per prestazioni solo su "uomo" o solo su "donna" a consentire l'esercizio di prestazioni "miste".

Capo 3°: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

art. 12

soggetti titolati a presentare domanda di autorizzazione

1. IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA: la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell'impresa, in possesso della qualificazione professionale.
2. SOCIETA' ARTIGIANA: la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentate della società; nella domanda deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
3. IMPRESA O SOCIETA' NON ARTIGIANA: la domanda di autorizzazione deve essere presentata rispettivamente dal titolare o dal legale rappresentante; nella domanda deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

art. 13

contenuti della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio va presentata su carta legale al Responsabile del Servizio e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale, nonché l'eventuale domicilio fiscale;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione dei locali dove s'intende esercitare l'attività;
2. Alla domanda devono essere allegati (o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione antimafia prevista dalla L. n. 575/1965 e s.m.i. relativa al richiedente, ai soci che esercitano professionalmente l'attività in caso di Società, all'eventuale direttore in caso di Impresa non artigiana;
 - b) dichiarazione di disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività (in caso corredata da copia di atto di proprietà o di contratto di locazione);
 - c) per la verifica della conformità dell'immobile al vigente strumento urbanistico ed alle relative norme, da parte dell'Ufficio Edilizia Privata:

- dichiarazione degli estremi catastali (foglio-mappale-subalterno) e copia dell'estratto catastale,
 - copia del certificato di agibilità o, in alternativa, copia o dichiarazione estremi atto di concessione/autorizzazione edilizia;
- d) planimetria dei locali ove s'intende esercitare l'attività in scala 1:50, corredata da una descrizione dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- e) il certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete acquedottistica;
- f) parere igienico-sanitario, relativo a locali, attrezzature ed apparecchi elettromeccanici, rilasciato dalla competente A.S.S. 6 "Friuli Occidentale", richiesto dall'interessato secondo modalità (modulistica, relazioni tecniche, versamento diritti di sopralluogo, ecc.) così come definite dall'A.S.S. medesima;
- g) per l'accertamento del possesso della qualificazione professionale di parrucchiere misto da parte dell'intestatario dell'autorizzazione comunale, presentazione di uno o più dei sottoelencati documenti, in base alla peculiarità del caso specifico – con riferimento agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento - :
- copia attestato partecipazione a corso di formazione professionale rilasciato da Istituto Scolastico all'uopo abilitato dalla Regione,
 - copia del libretto di lavoro o documentazione equipollente, per la verifica dei periodi lavorativi,
 - certificazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato,
 - altra documentazione prodotta dal richiedente idonea a comprovare il possesso della qualificazione professionale, da valutare caso per caso eventualmente sentita la competente Direzione Regionale.
- h) certificato di iscrizione ad albi o registri camerali, per imprese e società che ne fossero in possesso. In caso di nuova società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) marca da bollo per l'autorizzazione.

art. 14 **rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui il presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, avendo acquisito la documentazione di cui al precedente articolo.
2. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990, dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, e dell'articolo 24 della legge regionale n. 12/2002 si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di **60 giorni**.
3. La predetta autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ben in vista agli organi di controllo.
4. Della decisione del Responsabile del Servizio viene data comunicazione all'interessato.
5. Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:
 - a) l'anagrafe delle ditte della C.C.I.A.A.;
 - c) l'ufficio tributi del Comune;
 - d) l'ufficio di polizia municipale del Comune;
 - e) l'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale".

art. 15 **inizio attività – adempimenti**

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. (albo imprese artigiane) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui sopra in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Una dichiarazione di inizio attività dovrà essere prodotta al Comune entro **90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

art. 16 subentro

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dal Regolamento comunale.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro **novanta giorni** dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante dovrà allegare alla denuncia di inizio attività copia dell'atto di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo.
4. Sono fatti salvi solo i requisiti igienico sanitari in base ai quali venne concessa la precedente autorizzazione, a condizione che rimangano inalterate l'attività, i locali, gli impianti e le attrezzature principali. In tal caso la nuova impresa dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (come da modulistica A.S.S.) onde consentire all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" il rilascio d'ufficio degli atti previsti.
5. Nel caso in cui il subentrante abbia apportato modifiche ai locali, impianti, attrezzature principali, ecc. si applica il disposto dell'art. 15 del presente Regolamento.

art. 17 prosecuzione dell'attività in caso di morte o di invalidità permanente dell'imprenditore artigiano

1. In caso di decesso, d'inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione **dell'imprenditore artigiano**, gli aventi diritto indicati nell'art. 13,9° della L.R. n. 12/2002, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo (anni 5) senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale (art. 13,10° L.R. 12/2002).

2. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che, uno dei legittimi eredi, non comprovi di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

art. 18
trasferimento di sede dell'attività

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento per il rilascio di una nuova autorizzazione; ovviamente fatto salvo il requisito del possesso della qualificazione professionale, già verificato al momento del rilascio dell'originaria autorizzazione.

art. 19
modifiche sostanziali alle caratteristiche dei locali

1. Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia (o anche a denuncia di inizio attività nel caso in cui vengano mutate le condizioni igienico sanitarie dei locali) dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio a seguito acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale".
2. Ogni modifica delle attrezzature esistenti o introduzione di nuove attrezzature dovrà essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio.

art. 20
cessazione attività

1. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro **novanta giorni**.
2. Alla cessazione dell'attività il titolare dovrà consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, decade per perdita dei requisiti.

Capo 4°: NORME IGIENICO SANITARIE

art. 21 accertamenti igienico sanitari ⁽⁴⁾

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché i requisiti igienico - sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e delle idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. N° 6 "Friuli Occidentale".

(4) come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

art. 22 requisiti igienici e superfici minime dei locali

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono essere svolte in locali separati da altre attività, salvo quanto previsto dall'articolo "attività mista e complementare" del presente Regolamento.
2. In ossequio alle disposizioni operative emanate in materia dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"⁽⁵⁾, detti locali devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) i locali adibiti all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto devono avere una superficie minima di **mq. 15** per il primo posto più **mq. 5** per ogni posto di lavoro in più calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala di attesa, ecc.;
 - b) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a mt. 3 (tre), AREAIZIONE NATURALE pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente

- sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno, n° 3 ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo - freddo), ILLUMINAZIONE NATURALE pari a 1/10 della superficie del pavimento. Deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
- c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;
 - d) le pareti fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;
 - e) il locale deve essere fornito di acqua corrente e lavabi fissi;
 - f) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento e dotato di un lavapiedi fisso;
 - g) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta di rifiuti prodotti;
 - h) l'esercizio inoltre, dovrà essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
 - i) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti d'arredo, ad uso spogliatoi per il personale addetto e ad uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto (le superfici sono calcolate separatamente da quelle previste dalla lettera a) del secondo comma del presente articolo);
 - j) per le nuove attività comprese quelle trasferite che si insediano in edifici costruiti dopo l'11.08.1989, i locali dovranno essere realizzati secondo le norme previste dalla legge 9.1.89 n.13 e successivo D.M. 14.06.1989 n.236 (art.5.5 - visitabilità o adattabilità) relativi al superamento delle barriere architettoniche;
 - k) a norma del D.Lgs 19.9.94 n.626 l'attività artigianale di parrucchiere misto, svolta dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari e con numero di addetti inferiori a 10 deve avere a disposizione nell'esercizio due servizi igienici con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico.
 - l) Quando l'attività del parrucchiere misto è rivolta ad uno solo dei sessi il numero dei servizi igienici è ridotto a uno.
 - m) Per le attività di parrucchiere misto dove sia prevista la presenza di addetti e dipendenti superiore a 10 unità deve essere prevista la presenza nell'esercizio di servizi igienici divisi per sesso, muniti di antilatrina e con le dotazioni previste dal comma precedente, utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;
 - n) l'impianto elettrico dovrà essere eseguito secondo le norme CEI e Legge n. 46/90.

(5) come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

art. 23 **norme generali di carattere igienico sanitario**

1. Nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni ⁽⁶⁾:
 - a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'A.S.S. n° 6 impartirà di volta in volta;
 - b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'A.S.S. n° 6; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile imbevuta o cosparsa di sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;

- c) dopo la rasatura della barba deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente - la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) per spargere talco si deve far uso esclusivamente di polverizzatore (non adoperare piumini o preparati essiccatori); le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- e) nei sedili provvisti di poggia testa si dovrà provvedere per ogni cliente alla sostituzione della carta o del telo;
- f) tinture, fissatori ed altri preparati simili non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modifiche ed alle direttive C.E.E.;
- g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi di sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;
- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camici o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto d'idoneità sanitaria da rinnovare annualmente. L'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- j) il titolare dovrà segnalare all'A.S.S. competente per territorio sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia di quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture ed altri prodotti cosmetici.

(6) come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

art. 24 **controlli sanitari del personale ⁽⁷⁾**

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto, non potrà essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 abbia accertato e certificato l'idoneità fisica all'attività.
2. Tale accertamento dovrà essere rinnovato annualmente e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

(7) come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

art. 25 **smaltimento dei rifiuti ⁽⁸⁾**

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

(8) come da schema di regolamento predisposto dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"

Capo 5°: ORARI, TARIFFE E DISTANZE.

art. 26 orari e tariffe

1. Gli esercizi di parrucchiere misto devono osservare l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, a mezzo ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate e che dovranno essere obbligatoriamente osservate per quanto attiene l'importo massimo.
3. L'orario di apertura e di chiusura prescelto deve essere comunicato al Responsabile del Servizio ed esposto al pubblico in modo da essere visibile anche dall'esterno.
4. Il titolare, nella determinazione degli orari di attività, deve uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) deve essere assicurata la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi;
 - b) è fatta salva la facoltà di chiudere l'attività in deroga alla durata minima dell'orario settimanale per fatti aziendali, quali l'inventario o per fatti personali, quali ferie annuali, lutto ecc.
 - c) nell'ambito di una fascia giornaliera, fissata tra le ore **8.00** e le ore **20.00**, ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto dell'orario complessivo settimanale; l'orario giornaliero non potrà comunque eccedere le **dieci ore;**

- d) la chiusura infrasettimanale obbligatoria è di una intera giornata, suddivisibile in due mezza giornate a scelta dell'operatore;
- e) ciascun operatore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio, mediante raccomandata o altro mezzo equipollente, l'orario ed il turno prescelto che dovrà comunque essere osservato per un minimo di sei mesi. Eventuali deroghe e/o modificazioni potranno essere concesse, di volta in volta, per comprovati motivi di necessità, previa richiesta del singolo operatore;
- f) eventuali deroghe all'obbligo della chiusura infrasettimanale e festiva potranno essere concesse in occasioni di festività, a richiesta della categoria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, mediante apposita ordinanza sindacale;
- g) alla fine dell'orario di lavoro, è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento per il tempo massimo di mezz'ora.

art. 27
distanze

1. Le distanze minime tra esercizi simili sono abolite.

Capo 6°: CONTROLLI E SANZIONI

art. 28
controlli

1. Gli agenti della polizia comunale, della forza pubblica, ed il personale di vigilanza dell'A.S.S. n° 6 "Friuli Occidentale", incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

art. 29
sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 17 della L.R. n. 12/2002.
2. Per l'**impresa artigiana** che non abbia presentato domanda di iscrizione all'A.I.A., o non abbia comunicato eventuali modifiche o cessazione dell'attività, secondo le modalità ed i tempi

previsti dall'art. 14 L.R. 12/2002 è prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte del Comune, previa segnalazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato.

3. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 della L.R. 12/2002 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da **euro 516 a euro 1.549.**
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione.
5. Per tutto quanto non previsto dall'art. 17 della L.R. n. 12/2002, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

art. 30 **sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. **SOSPENSIONE:** l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e del presente Regolamento comunale.
La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a **trenta giorni**, decorsi i quali l'autorizzazione è **revocata**.
(il presente comma va inteso nel senso che la sospensione dell'autorizzazione a titolo sanzionatorio ha durata massima di trenta giorni decorsi i quali, qualora permangano le infrazioni rilevate, l'autorizzazione è revocata).⁽⁹⁾
2. **DECADENZA:** in caso di subentro in attività già autorizzata, il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro **novanta giorni** dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena **la decadenza** dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

(9) circolare della Direzione Regionale del Lavoro e della Previdenza della Cooperazione e dell'Artigianato, prot. n. 6872/ART del 05.07.2002.

Capo 7°: NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 31 **attuali autorizzazioni**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 77,2° della L.R. n. 12/2002, le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della Legge 14.02.1963 n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto, oggetto del presente Regolamento.

art. 32 **abrogazione norme precedenti**

1. L'art. 78 della L.R. n. 12/2002 ha disposto l'abrogazione delle precedenti LL.RR. n. 17/1972 e n. 42/1988 in materia di barbieri e parrucchieri.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di settore .

art. 33
entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale.

art. 34
rinvio all'osservanza di norme

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si applica la L.R. n. 12 del 22.04.2002.

INDICE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--------|---|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Definizione di attività di parrucchiere misto |
| Art. 3 | Obbligo di iscrizione ad albi e registri camerali |
| Art. 4 | Luoghi in cui esercitare l'attività |
| Art. 5 | Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività |
| Art. 6 | Requisiti per ottenere l'autorizzazione |
| Art. 7 | Ricorsi |
| Art. 8 | Attività mista e complementare |
| Art. 9 | Vendita di prodotti cosmetici |

CAPO 2° - NORME PER IL CONSEGUIMENTO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 10 Percorsi per il conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto
- Art. 11 Accertamento della conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto

CAPO 3° - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 12 Soggetti titolati a presentare domanda di autorizzazione
- Art. 13 Contenuti della domanda di autorizzazione
- Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Inizio attività – adempimenti
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Prosecuzione dell'attività in caso di morte o di invalidità permanente dell'imprenditore artigiano
- Art. 18 Trasferimento di sede dell'attività
- Art. 19 Modifiche sostanziali dei locali e delle attrezzature
- Art. 20 Cessazione attività

CAPO 4° - NORME IGIENICO SANITARIE

- Art. 21 Accertamenti igienico sanitari
- Art. 22 Requisiti igienici e superfici minime dei locali
- Art. 23 Norme generali di carattere igienico sanitario
- Art. 24 Controlli sanitari del personale
- Art. 25 Smaltimento rifiuti

CAPO 5° - ORARI, TARIFFE E DISTANZE

- Art. 26 Orari e tariffe
- Art. 27 Distanze

CAPO 7° - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 28 Controlli
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO 7° - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 31 Attuali autorizzazioni
- Art. 32 Abrogazione norme precedenti
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 34 Rinvio all'osservanza di norme